

REGOLAMENTO (CE) N. 1303/2003 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 896/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2587/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 869/2001 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 323/2003 ⁽⁴⁾, stabilisce modalità di applicazione per la gestione dei contingenti tariffari d'importazione previsti all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 404/93.
- (2) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 896/2001, la domanda di assegnazione annua da parte degli operatori non tradizionali indica un quantitativo non superiore al 12,5 % del quantitativo globale assegnato annualmente agli operatori non tradizionali. Essa deve essere corredata della prova dell'avvenuta costituzione di una cauzione di 150 EUR/t per il quantitativo richiesto.
- (3) L'esperienza acquisita nell'applicazione del regime comunitario d'importazione delle banane dimostra da un lato che il quantitativo totale delle assegnazioni supera di molto il quantitativo disponibile per gli operatori non tradizionali e, dall'altro, che il numero di operatori non

tradizionali è progressivamente aumentato. Pertanto, a ciascuna domanda di assegnazione annua presentata da operatori non tradizionali viene applicata una percentuale elevata di riduzione. In considerazione di tali elementi occorre diminuire la percentuale massima del 12,5 %. La diminuzione tiene conto delle varie percentuali di riduzione nell'ambito delle quote A e B e della quota C nonché dell'evoluzione futura dell'assegnazione annuale agli operatori non tradizionali.

- (4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 896/2001.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 896/2001, la percentuale «12,5 %» è sostituita dalla percentuale «5 %».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 47 del 21.2.2003, pag. 12.